



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

Copia APPALTI

## DETERMINAZIONE N. 2596 DEL 13/12/2019

<b>OGGETTO:</b>	Affidamento del servizio di rilegatura sentenze e decreti ingiuntivi del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CIG Z872B1E2F7
-----------------	---

### LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

CONSIDERATA la necessità di provvedere al servizio di rilegatura sentenze e decreti ingiuntivi del Giudice di Pace per un importo inferiore ad €. 5.000,00 (IVA esclusa);

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed, in particolare, gli articoli 107, 151, 183, 191, 192 e 147-bis;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:
  - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
  - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
  - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
  - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
  - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

ATTESO che non è attiva presso Consip alcuna Convenzione per il servizio di cui in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, possono essere effettuati autonomamente, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

CONSIDERATO che l'acquisto di cui trattasi non rientra:

- nei limiti di spesa o nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11/07/2018 per cui è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- nella categoria dei beni e servizi informatici per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, sussiste l'obbligo di acquisto esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
- nelle categorie merceologiche di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 e s.m.i., secondo cui gli Enti Locali possono procedere agli acquisti sotto €. 5.000,00 ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

RILEVATO, altresì, che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto in attuazione del principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c);

CONSIDERATO inoltre che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in G.U. 23 novembre 2016, n. 274);

CONSIDERATO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- il principio di convenienza economica è garantito anche da una semplice indagine di mercato, intesa come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara formale;

CONSIDERATO che, pur affermando il codice che l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale pro concorrenziale previsto invece dalla lett. b) del comma 2 del medesimo art. 36 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'«affidamento diretto» ne costituisce proprio l'eccezione oggettiva;

CONSIDERATO che, «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36);

CONSIDERATO che sono stati richiesti informalmente n. 2 preventivi alle due uniche legatorie presenti sul territorio di Fano, (IL VOLUME di Bartoli Roberta & C. s.n.c. e LA LEGATORIA di Nadia Bolognini), in quanto la loro vicinanza permette di avere a disposizione le sentenze ed i decreti da rilegare in qualsiasi momento per un'eventuale necessaria consultazione, anche se momentaneamente fuori ufficio;

VISTO che:

- la ditta IL VOLUME di Bartoli Roberta & C. s.n.c., con nota PEC P.G. n. 93608/19, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio, (comprensivo di rilegatura con cucitura e copertine rigide rivestite in f. pelle oltre stampa sul dorso), ad €. 34,50/volume;
- la ditta LA LEGATORIA di Nadia Bolognini si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio, (comprensivo di rilegatura con cucitura e copertine rigide rivestite in f. pelle oltre stampa sul dorso), ad €. 35,00/volume;

RITENUTO, pertanto, più conveniente affidare il servizio alla ditta IL VOLUME di Bartoli Roberta & C. s.n.c., che ha presentato la migliore offerta;

ATTESO che, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z872B1E2F7;

ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, ai



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 6-ter e delle linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO che si attesta:

1. ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
2. il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
3. il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;
4. che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi è stata accertata mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dal RUP ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 172 del 14.11.2018 con oggetto: Approvazione nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2020-2021;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 203 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e della nota integrativa per lo stesso triennio”;

VISTA la delibera G.C. n. 18 del 24/01/2019 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2019;

VISTA la D.G. n. 473 del 5/12/2019 con la quale è stato modificato il PEG 2019 per finanziare il servizio in oggetto;

VISTA la determinazione n. 216 del 01/02/2019 con il quale la dirigente del Settore Servizi Finanziari rinnovava alla sottoscritta, Francesca Frattini, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato Provveditorato;

## DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di rilegatura sentenze e decreti ingiuntivi del Giudice di Pace, alla ditta IL VOLUME di Bartoli Roberta & C. s.n.c., C.F.01494120411;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.450,00 (IVA inclusa) sulla Voce di Bilancio 0201.13.327 del P.E.G. 2019 che presenta la necessaria disponibilità,

DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà con scambio di PEC, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice degli Appalti;

DI DARE ATTO che la sottoscritta Francesca Frattini è Responsabile del Procedimento;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di “amministrazione trasparente”;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla Giunta Municipale.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti ed all'Ufficio di Ragioneria.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
U.O.C. ECONOMATO - PROVVEDITORATO  
(Dr.ssa FRATTINI FRANCESCA)**

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA/ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI  
NEL SINGOLO PROCEDIMENTO  
(art.42 Dlgs 50/2016)

Al Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI  
Il/La sottoscritto/a FRATTINI FRANCESCA  
nato/a CORINALDO (AN) il 25/06/1973

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

nell'ambito del procedimento avente ad oggetto  
SERVIZIO RILEGATURA SENTENZE e DECRETI GIUDICE di PACE

VISTE le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione;  
VISTA la direttiva del Responsabile Locale Anticorruzione n. 3/2019;  
VISTO il Codice di Comportamento del Comune di Fano, approvato con delibera GC 503/2013;

VISTI  
- l'art.6 bis della Legge 241/1990;  
- l'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di gara;

consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dei controlli che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare in relazione alla veridicità delle dichiarazioni presentate

DICHIARA

di trovarsi, in relazione al suddetto procedimento, in una situazione di conflitto di interessi per i seguenti motivi

*oppure*

di non trovarsi, in relazione al suddetto procedimento, in alcuna situazione di conflitto di interessi

Fano, 9/12/2019

Francesca Frattini

